


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 386/10^a

1^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

Siro
28.11.18



Consiglio Regionale della Calabria

Proposta di legge regionale:

"Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni regionali calabresi per i cittadini dell'Unione Europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza"

Consiglio Regionale della Calabria


PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 46827 del 28-11-18

Classificazione: 02-05

On.le Ing. Giuseppe Morrone

Consigliere Regionale Forza Italia



Relazione illustrativa

La presente Proposta di Legge, previa modifica dello Statuto della Regione Calabria, che consta di 6 articoli, si pone la precipua finalità di estendere ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Calabria, il diritto di elettorato attivo e passivo in occasione delle elezioni regionali calabresi.

Tale previsione, si rende necessaria in quanto l'Ordinamento Italiano prevede per i cittadini residenti in Calabria di uno Stato membro, il diritto di voto e di eleggibilità per le sole elezioni Europee e Comunali, in virtù dell'attuazione, in primis, della Direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione Europea del 6 dicembre 1993, mediante il Decreto-Legge 24 giugno 1994, n. 408(Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento Europeo) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 1994, n. 483, modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in secundis, della Direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, attraverso il Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

Sulla scorta di quanto testé enucleato è evidente come sia necessario, anzi imprescindibile, ampliare e rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei sopradetti cittadini, considerato che agli stessi - in virtù dello status di "cittadini dell'Unione" previsto dal titolo II del Trattato di Maastricht - deve essere riconosciuta la facoltà di potere partecipare attivamente, se espressamente richiesto, alla scelta dei propri rappresentanti e proporre la propria candidatura a Consigliere in occasione delle elezioni Regionali, consentendo loro una più incisiva integrazione nel tessuto sociale calabrese, favorita dalla partecipazione attiva alla vita politica ed amministrativa dell'Ente Territoriale. Nei confronti dei predetti cittadini deve infatti, necessariamente, trovare applicazione il pieno riconoscimento dei diritti inalienabili previsti dalla nostra carta Costituzionale, ovverosia quelli di uguaglianza e di non discriminazione.

Nello specifico, l'art. 1 della presente Proposta di Legge sancisce il riconoscimento del diritto di elettorato Attivo e Passivo ad ogni cittadino, residente in Calabria, della Comunità Europea in occasione delle consultazioni elettorali regionali.

Più particolarmente, l'art. 2 prevede tutte quelle ipotesi ivi indicate, che se contestualmente ricorrenti, attribuiscono, ai cittadini della Comunità europea residenti nel territorio Calabrese, la facoltà di esercitare il proprio diritto di voto per il rinnovo degli Organi della Regione Calabria.

L'art. 3, inoltre, statuisce in occasione delle consultazioni regionali, sia l'istituzione presso ogni Comune della Regione Calabria di una "lista elettorale aggiunta" di cittadini dell'Unione Europea in possesso dei requisiti summenzionati, sia la modalità di iscrizione alla stessa. Tale modalità consiste in una formale richiesta, da indirizzare al Sindaco del Comune di residenza dell'interessato, nella quale deve essere dichiarata la cittadinanza, la residenza e l'indirizzo nello Stato di origine, e una serie di informazioni strettamente personali necessarie all'iscrizione alla lista stessa. Il presente articolo stabilisce, a pena di inammissibilità, il termine di presentazione della domanda, e quanto compete all'Ufficio Elettorale territoriale.

L'art. 4 disciplina l'esercizio del diritto di eleggibilità, in particolare prevede che al compimento del diciottesimo anno di età, ogni cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea residente nel territorio della Regione Calabria possa proporre la propria candidatura in occasione delle elezioni Regionali e statuisce modalità e forma per l'esercizio del diritto de quo.

Infine, l'art. 5 specifica la carica elettorale che può essere ricoperta dal cittadino dell'Unione Europea residente nel territorio Calabrese una volta eletto, evidenziando, al contempo, che questi, non è eleggibile alla carica di Presidente della Regione Calabria e che non può ricoprire la carica istituzionale di Vice Presidente della Giunta, Presidente e Vice Presidente del Consiglio Regionale, poiché tali cariche, per espressa previsione, sono riservate ai soli cittadini italiani. A chiosa dell'art. 5, il comma 2 stabilisce che i cittadini di uno Stato membro residenti in Calabria sono soggetti alle stesse disposizioni di incompatibilità che si applicano ai cittadini dello Stato italiano, così come previsto dall'art. 122 della Carta Costituzionale.

ART. 1

(Diritto di elettorato attivo e passivo)

1. Ad ogni cittadino dei Paesi membri dell'Unione Europea residenti in un Ente locale ricadente nel territorio della Regione Calabria è riconosciuto il diritto di voto e di eleggibilità in occasione delle elezioni Regionali Calabresi.

ART. 2

(Esercizio del diritto di voto)

1. Il diritto di voto può essere esercitato da ogni cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea residente in un Comune della Regione Calabria qualora:

- a. abbia compiuto il diciottesimo anno di età;
- b. ne abbia espresso la volontà;
- c. possiede tutti i requisiti cui l'Ordinamento Italiano subordina il diritto di elettorato attivo e passivo dei propri cittadini;
- d. sia residente in un Comune della Regione Calabria.

ART. 3

(Istituzione liste elettorali aggiunte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea per le elezioni della Regione Calabria)

1. Ogni Comune presente all'interno del territorio della Regione Calabria deve istituire un'apposita lista elettorale aggiunta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea in occasione delle elezioni regionali.
2. L'elettore di cui all'art. 2 che intende esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni regionali deve presentare al Sindaco del Comune di residenza una domanda per la relativa iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta istituita presso il Comune stesso, non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno anteriore a quello delle votazioni);
3. Nella domanda deve essere espressamente dichiarata:
 - a. la cittadinanza;
 - b. la residenza e l'indirizzo nello Stato di origine;
 - c. la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune

- d. il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
 - e. l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti, secondo la legislazione dello Stato di origine, la perdita del diritto di voto.
4. Il termine di presentazione della domanda ha carattere perentorio e, pertanto, non potranno essere accolte le domande presentate oltre tale termine.
 5. A seguito della presentazione della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, l'Ufficio Elettorale provvede a comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione ed a rilasciare una tessera elettorale riportante l'indicazione della consultazione in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto, il numero e l'indirizzo del seggio elettorale dove l'elettore deve presentarsi per votare.
 6. L'iscrizione nella lista aggiunta permane fino a espressa richiesta di cancellazione o fino a cancellazione d'ufficio per trasferimento della residenza, per perdita della capacità elettorale, per decesso, per irreperibilità o per acquisto della cittadinanza italiana.

Art. 4

(Esercizio del diritto di eleggibilità)

1. Al compimento del diciottesimo anno di età i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in un Comune della Regione Calabria possono esercitare il diritto di elettorato passivo mediante il deposito della propria dichiarazione di candidatura.
2. Al fine di presentare la propria candidatura i cittadini dell'Unione Europea devono produrre all'atto della lista dei candidati, ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani in siffatta materia, i seguenti documenti:
 - a. una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato d'origine;
 - b. un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'Autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.
 - c. Qualora i cittadini dell'Unione Europea non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza devono presentare un attestato dello stesso Comune, dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.
La Commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

Art. 5

(Carica istituzionale in caso di elezione)

1. I cittadini di un Paese membro della Comunità Europea residenti in un Comune facente parte del territorio Calabrese possono presentare la propria candidatura solo come Consigliere Regionale mentre non sono eleggibili alla carica di Presidente della Giunta Regionale e non possono ricoprire la carica di Vice Presidente della Regione Calabria nonché quella di Presidente e Vice Presidente del Consiglio della Regione Calabria.
2. Le persone di cui al comma 1 del presente articolo, sono soggetti alle stesse disposizioni di incompatibilità che si applicano ai cittadini dello Stato italiano in cui si svolge la consultazione elettorale, ai sensi dell'art. 122 della Costituzione.

ART. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attivazione della presente Legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 29 novembre 2018

On. Giuseppe Ennio Morrone

Relazione finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione.

In particolare, l'articolo 1 limitandosi a sancire il riconoscimento del diritto di elettorato Attivo e Passivo ad ogni cittadino di un Paese membro della Comunità Europea in occasione delle consultazioni regionali non comporta a carico del bilancio regionale nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate; l'articolo 2 normando il diritto di voto introduce norme di tipo ordinamentale che non comportano nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate a carico del bilancio regionale; l'articolo 3 prevede l'istituzione di liste elettorali aggiunte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea e non comporta aggravio di spese o riduzione di entrate per il bilancio regionale. L'articolo 4 detta norme in merito all'esercizio del diritto di eleggibilità e non comporta a carico del bilancio regionale nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, l'articolo 5 specifica la carica elettorale che può essere ricoperta dai cittadini dell'Unione Europea non comporta a carico del bilancio regionale nuove o maggiori spese e riduzioni di entrate, l'articolo 6 stabilisce l'entrata in vigore della legge non comporta a carico del bilancio regionale nuove o maggiori spese e riduzioni di entrate

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : “Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni regionali calabresi per i cittadini dell’Unione Europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale			0,00
Art. 2	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale			0,00
Art. 3	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale			0,00
Art. 4	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale			0,00
Art. 5	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale			0,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00